

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 221/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2011

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Andrea Di Porto, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S., DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL CALCIATORE LANGELLA PAOLO LA SOMMA DI € 14.910,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE** (Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 58 del 28.9.2009 – Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009)

La S.S.D. Grottammare 1899 S.r.l. proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. rispetto alla decisione della Commissione Accordi Economici (Com. Uff. n. 58 pubblicato in Roma il 28.9.2009) su ricorso del calciatore Paolo Langella, divenuta esecutiva a seguito della conferma della Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 10/D del 17.12.2009) per un fatto nuovo sopravvenuto e conosciuto il 20.1.2010 e cioè la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona (Com. Uff. 52 del 20.10.2010) che su deferimento del Presidente Federale ha riconosciuto l’inadempimento del calciatore Langella Paolo all’obbligo di cui all’art. 43 N.O.I.F., di sottoporsi a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità fisica all’attività sportiva per la stagione 2008/2009, ed ha sanzionato il calciatore con la squalifica di giorni 30.

La ricorrente chiedeva di essere sentita. Si costituiva nel procedimento per revocazione il signor Paolo Langella che depositava le note difensive con le quali eccepiva l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza nel merito.

La Corte fissava, a norma e per gli effetti degli artt. 34 e 37 CGS, l’udienza per esaminare il ricorso per il 12.1.2011. In tale data il resistente, rappresentato dall’Avv. Cozzone, eccepiva di non aver ricevuto i motivi del ricorso, dichiarandosi comunque disponibile a trattarlo. In tale data venivano notificati i motivi a mano all’avv. Cozzone cui la Corte assegnava il termine di dieci giorni per controdedurre.

All’udienza del 4.4.2011 le parti comparivano reiterando le proprie richieste.

In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che Il ricorso è inammissibile in quanto gli elementi addotti dal ricorrente non costituiscono fatto nuovo a norma dell’art. 39 comma 1 C.G.S. La norma statuisce in particolare che è possibile agire per revocazione “*se è stato omissso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi, la cui conoscenza avrebbe portato una diversa pronuncia*”.

Orbene la mancata presentazione del certificato medico prescritto non è un fatto nuovo. Nè lo rende fatto nuovo la circostanza che la Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona ne abbia

acclarato la mancata presentazione prescritta ai diversi fini disciplinari e della conseguente squalifica del calciatore.

Dall'impugnata delibera della Commissione Vertenze Economiche emerge chiaramente e testualmente la circostanza della mancata presentazione all'inizio della stagione sportiva del prescritto certificato medico di idoneità all'attività sportiva. La stessa Commissione ha anzi deciso sulla base della specifica conoscenza di questo fatto. La circostanza che tale elemento sia stato posto a base di una successiva decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Ancona che ha riconosciuto l'inadempimento del calciatore, ai diversi fini disciplinari, non vale a rendere nuovo un fatto già ben noto e da cui aveva tratto origine la controversia.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla S.S.D. Grottammare Calcio di Grottammare (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE PEREIRA DOS SANTOS WILKER (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 4.11.2010)**

Con reclamo in data 8.11.2010, la società A.C. Prato S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Tesseramenti del 4.11.2010 di cui al Com. Uff. n. 12/D, chiedendo a questa Corte, previo il relativo annullamento, di voler disporre il tesseramento del calciatore Wilker Pereira dos Santos per la società reclamante.

Adduce la società ricorrente, in via preliminare, l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C. in quanto pubblicato in data 5.7.2010 e dunque successivamente alla richiesta di tesseramento del calciatore Wilker presentata dalla A.C. Prato in data 30.6.2010; nel merito, l'infondatezza della decisione della Commissione Tesseramenti impugnata per essere il Wilker qualificabile come "calciatore locale" ai sensi del Com. Uff. n. 10 del 15.6.2006 e non già come "proveniente dall'estero", dal momento che egli era stato tesserato per il Genoa C.F.C. all'inizio della stagione 2009/2010 e sino al 30.6.2010, ancorchè, dopo l'inizio di detta stagione, fosse stato ceduto in prestito temporaneo all'estero.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Quanto alla applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C., la Corte rileva che la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 2.7.2010, oggetto del Com. Uff. n. 6/A, prevede espressamente che le relative "*disposizioni si applicano con riferimento alla Stagione Sportiva 2010/2011*", così come del resto hanno sempre previsto tutte le delibere federali, in tema di determinazione dei criteri per il tesseramento in favore di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., che hanno preceduto quella in esame. La stessa delibera di cui al Com. Uff. n. 158/A del 26.6.2009, che secondo la reclamante si applicherebbe al caso di specie, si chiude con la previsione della applicabilità alla sola Stagione Sportiva 2009/2010.

Correttamente, pertanto, nel provvedere in ordine alla richiesta della odierna reclamante di tesserare il calciatore Wilker, così come in ordine ad ogni altra richiesta di tesseramento relativa alla Stagione Sportiva 2010/2011, la Lega ha fatto riferimento alla delibera di cui al Com. Uff. n. 6/A.

Quanto al merito, l'infondatezza del reclamo discende dalla circostanza che, alla data del 30.6.2010, il calciatore Wilker, in base al certificato storico acquisito in primo grado, non risulta essere tesserato in favore di società italiana, in quanto trasferito in regime di cessione temporanea presso società appartenente a federazione estera, con data di variazione 2.9.2009 e sino al 30.6.2010. Tanto basta per concludere che il provvedimento 20.8.2010 della Lega Pro impugnato, nel richiamare a supporto del diniego di tesseramento in favore della A.C. Prato del calciatore Wilker la disposizione di cui alla lettera e) della delibera di cui al Com. Uff. n. 6/A della F.I.G.C. del 5.7.2010, è corretto e legittimo, non risultando agli atti ufficiali la provenienza del calciatore dal Genoa C.F.C., al contrario di quanto dichiarato dall'A.C. Prato alla Lega Pro nella richiesta di variazione del tesseramento in suo favore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Prato S.p.A. di Prato e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 13 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete